



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 18

Data: 28/04/2023

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE IMU: MODIFICHE

Il giorno ventotto aprile duemilaventitre, alle ore 21:15 si riunisce il Consiglio Comunale, in modalità videoconferenza.

Risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gugliotti Giuseppe	Presidenza	Presente
Melaccio Sara	Consigliere	Presente
Pacini Roberta	Consigliere	Presente
Pierini Marco	Consigliere	Presente
Stylianou Sophia	Consigliere	Presente
Signorini Serena	Consigliere	Presente
Guerrini Michela	Consigliere	Assente Giustificato
Fanti Massimiliano	Consigliere	Assente Giustificato
Bonucci Roberto	Consigliere	Presente
Ballerini Michele	Consigliere	Presente

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Ballerini, Pierini e Stylianou.

Sono presenti gli assessori esterni: Parrini, Zalaffi e Verzulli.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

PREMESSO che l'art.117, comma 6 della Costituzione disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

DATO ATTO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

VISTO l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTO l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO lo spostamento al 30 aprile 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per il triennio 2023-2025 in base alla "Legge di bilancio 2023" n. 197 del 22 dicembre 2022;

VISTO la legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022 e la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale recanti disposizioni in materia di imu;

RICHIAMATO integralmente il regolamento imu approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2020 e sue successive modifiche;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alle seguenti modifiche del vigente Regolamento imu, integrando le nuove disposizioni, secondo il dettaglio sotto riportato:

Art. 4 comma 1. sostituito la definizione di abitazione principale da "l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" in "l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"

Art. 7 aggiunto comma 3. "L'esenzione è dovuta per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia

stata presentata o iniziata azione giudiziaria penale, previa tempestiva trasmissione della relativa dichiarazione IMU.”

CONSIDERATO che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla Legge 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

RILEVATO che la deliberazione di approvazione delle modifiche regolamentari, una volta approvata dal Consiglio Comunale, sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare in base a quanto disposto dall'articolo 13 ai commi seguenti:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;*
- *“15-bis Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recita testualmente: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

DATO ATTO che il presente provvedimento, è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2023-2025 già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16 marzo 2023;

RITENUTO di provvedere ad adeguare il regolamento imu alle disposizioni normative vigenti già dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto-Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di modificare il regolamento per l'imposta municipale propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2020 e sue successive modifiche;

3) di approvare il nuovo regolamento per l'imposta imu, che integra tutte le modifiche fino ad oggi intervenute e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A");

5) di allegare al presente atto il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria del presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che le modifiche regolamentari oggetto della presente deliberazione avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;

8) di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

9) di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sovicille nella sezione Amministrazione Trasparente;

10) di significare, contemporaneamente alla pubblicazione, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. lgs n. 267/2000.

11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMU: MODIFICHE

Parere	Esito	Motivo	Data
Parere Tecnico	Favorevole		14/04/2023
Parere Contabile	Favorevole		14/04/2023

Dati relativi alla seduta

Seduta del Deliberazione n.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente
Gugliotti Giuseppe

Il segretario comunale
Frallicciardi Luigi

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);

Il segretario comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.